



**OGGETTO:** Comune di Carmignano – Deliberazione C.C. n. 47 del 02/09/2013 – Adozione del Regolamento Urbanistico.

**Osservazioni ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.**

**Premesso che:**

- con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 02/09/2013 il Comune di Carmignano ha adottato il nuovo Regolamento Urbanistico.

**Visti i seguenti strumenti e atti di pianificazione:**

- Il Piano Strutturale del Comune di Carmignano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 03/06/2010;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato, approvato con D.C.P. n. 7 del 04 febbraio 2009;

Vista la L.R. 1/2005 e s.m. e i.;

Vista la L.R. 10/2010 e s.m. e i.;

Con riferimento alla deliberazione di adozione di cui all'oggetto ed alla relativa documentazione allegata, trasmessa a questa amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 1/2005, con nota del Comune di Carmignano prot. n. 13133 del 26/09/2013, acquisita con il protocollo provinciale n. 26468 del 27/09/2013, si formulano le osservazioni di seguito riportate.

**A) TERRITORIO RURALE**

**Premessa**

In attuazione dei disposti normativi richiamati, il PTC della Provincia di Prato approccia la materia del governo del territorio aperto e della tutela del suolo non edificato con un complesso di norme statutarie e strategiche:

- all'art.12, tra le invarianti strutturali fondamentali dello Statuto, vengono indicate “*le risorse agro-ambientali*” così come definite ed elencate all’art. 57 delle NTA, tra cui rientrano anche
- *delle presenti NTA*”; si riporta quindi integralmente l'elenco di cui all'art.57:  
“*Vengono definite risorse agro-ambientali, riconoscibili a scala provinciale:*
  - a) *Risorsa suolo:*
    - *suoli di prima qualità: gli oliveti e i vigneti del Montalbano e della Val di Bisenzio, individuati nella tavola QC\_AGR\_02;*
    - *terreni con particolari sistemazioni agrarie: i terreni presenti nelle aree ad esclusiva funzione agricola;*
  - b) *Risorsa acqua:*
    - *sistemazioni agrarie ed idrauliche della Piana, individuate presenti nelle aree ad esclusiva funzione agricola.*
  - c) *Dotazione complessiva delle superfici boscate:*
    - *aree boscate, individuate nella tavola STR\_01, per cui valgono le disposizioni*



dell'art. 59 delle presenti NTA, oltre alla L.R. 39/2000 e successive integrazioni ed il DPGR 48/R del 2003 (Regolamento Forestale);

- aree boscate, anche non individuate nella tavola STR\_01 ma classificabili come tali in base all'art. 3 della L.R. 39/2000, per cui si applica la stessa legge e le successive integrazioni ed il DPGR 48/R del 2003 (Regolamento Forestale);

- aree boscate di particolare interesse naturalistico, individuate nella STR\_01, in cui si applica la L.R. 39/2000 e successive integrazioni ed il DPGR 48/R del 2003 (Regolamento Forestale) con le limitazioni dettate dall'art. 59 delle presenti NTA.

d) Qualità del patrimonio rurale:

- insediamenti rurali esistenti di valore storico, architettonico, testimoniale”;

- all'art. 27 delle N.T.A. vengono espressi gli obiettivi di tutela della risorsa suolo, tra i quali “contenere il nuovo consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione”, “sostenere l’attività agricola e selvicolturale per mantenere in produzione la maggior superficie possibile del territorio rurale e forestale”, e vengono identificate tra le regole e i limiti: “ il prioritario ricorso al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla sua rifunzionalizzazione, rispetto alla nuova edificazione”, “ il sostegno alle attività rurali, secondo gli indirizzi ed i criteri di cui al Capo 1 del Titolo 3 delle presenti NTA”, “ per la tematica dell’impermeabilizzazione dei suoli, il rispetto del regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 2/R/07”, “ che i PS e gli atti di governo del territorio dei Comuni, dettaglino per i diversi sistemi territoriali che articolano il territorio comunale, il rapporto tra superfici urbanizzate e non, valutando gli esiti delle proprie previsioni sul consumo complessivo di suolo”;
- all'art.44: “i PS potranno approfondire e motivatamente ridefinire il confine tra “territorio rurale” e “territorio urbanizzato” nel rispetto degli obiettivi e delle invarianti strutturali del presente piano e delle prescrizioni e indirizzi riferiti alle specifiche risorse”;
- all'art.55 vengono indicati i criteri per l’individuazione delle linee evolutive degli insediamenti: “in via generale il PTC orienta le scelte progettuali dei piani comunali, verso il recupero, il riuso e la rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura, il rimodellamento di alcune porzioni degli insediamenti al fine di preservare gli spazi aperti della pianura, della collina e della montagna per indirizzarli verso la loro valorizzazione dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruttivo”; tra i relativi indirizzi: “ rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio, evitando la saldatura di parti distinte dei centri e degli abitati urbani e la costituzione di nuove porzioni di città e di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto”; “la rifunzionalizzazione e il rimodellamento degli insediamenti esistenti per il raggiungimento di una migliore dotazione di servizi, attrezzature collettive, terziario e di infrastrutture ecc, individuando specifici strumenti di attuazione a garanzia della qualità urbana ed architettonica (progetti unitari)”.

Il territorio rurale è poi disciplinato agli artt. da 56 a 65 delle N.T.A. del PTC, che lo articola in:

- aree boscate;
- aree boscate di interesse naturalistico;
- aree ad esclusiva funzione agricola;
- aree a prevalente funzione agricola.

Tali aree sono cartografate alla Tav. STR\_01 del PTC.



Secondo i disposti normativi sopra richiamati, quindi, **per il PTC della Provincia di Prato il consumo di territorio rurale**, soprattutto quando non sorretto da forti motivazioni in ordine alla sostenibilità della previsione e in particolare quando riguarda aree ad esclusiva funzione agricola ed aree boscate (individuate come invariante strutturali), è **insostenibile**.

### OSSERVAZIONI

L'esame delle tavole sugli *Usi e modalità di intervento del Territorio aperto*, rivela che il Regolamento Urbanistico adottato ha previsto di deperimetrare diversi ambiti dal Territorio rurale, riclassificandoli all'interno del sistema degli insediamenti.

Alcune delle suddette aree sono definite nella tavola del PTC provinciale *PR STR 01 – Insediamenti del territorio agricolo e forestale* come *Aree ad esclusiva funzione agricola* e anche nel corrispondente elaborato del vigente PS di Carmignano (*Carta delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola - TAV. P11*) sono perimetrare come *Aree ad esclusiva funzione agricola* e/o come *Aree di rilevante interesse paesistico*.

Nel dettaglio, si tratta di aree situate negli ambiti territoriali denominati: *Colle, Cervieta, La Serra e Santa Cristina a Mezzana, Poggetto*, per citarne alcune, relativamente alle quali, peraltro, una semplice visualizzazione dello stato attuale restituisce l'immagine di contesti ancora totalmente rurali.

**Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, nonché alla luce di quanto indicato dal PTC in merito alla ripermetrizzazione delle aree agricole [PTC, NTA, art.60, comma 2: *I Comuni acquisiscono le perimetrazioni contenute nella tavola STR\_01, e le riportano nei PS. In base ad approfondimenti a scala di dettaglio, i Comuni possono specificare, integrare e modificare le perimetrazioni delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola*] e ricordando che, in base al combinato disposto dell'art.12 e dell'art.57 delle NTA del PTC, le aree ad esclusiva funzione agricola rappresentano un *invariante strutturale* in quanto risorse agroambientali, si osserva che la previsione delle nuove perimetrazioni sopra indicate risulta non coerente con le invarianti strutturali espresse dal PTC provinciale relativamente al Territorio aperto.**

**Si osserva altresì la non conformità tra alcune delle suddette previsioni di RU e il vigente Piano strutturale.**

## 2) ASPETTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

Con riferimento allo *Studio geologico di supporto al Regolamento Urbanistico*, facente parte dei documenti del R.U. adottato, si osserva quanto segue.

L'esame degli elaborati di quadro conoscitivo relativi agli aspetti geologici ed idrogeologici riportati in tale Studio, fa emergere elementi di non coerenza rispetto al quadro conoscitivo del PTC, nonché rispetto alla disciplina provinciale che tratta di tali aspetti.

A tale riguardo si ricorda che, in fase di approvazione del vigente Piano Strutturale di Carmignano, la Provincia aveva già espresso rilievi circa la necessità di aggiornare lo studio geologico a supporto della pianificazione urbanistica comunale e che il Comune, con nota prot. 18453 del 07/05/2010, aveva esplicitamente rimandato tale adeguamento alla formazione del RU.

Nel dettaglio, si riscontrano incongruenze nel RU adottato rispetto alle seguenti tavole del PTC:

QC\_GEO\_01 GEOLOGIA

QC\_GEO\_02 GEOMORFOLOGIA

QC\_GEO\_03 LITOLOGIA

QC\_GEO\_04 IDROGEOLOGIA



nonché rispetto ai contenuti degli artt. 23 e 28 delle Norme tecniche di attuazione del PTC.

**Si chiede pertanto all'amministrazione comunale di verificare tali elaborati di RU e la relativa disciplina sulla base dei rilievi di cui sopra, al fine di garantire la coerenza con il vigente PTC provinciale.**

### **3) PERICOLOSITA' IDRAULICA**

Con riferimento alla *Carta del Piano stralcio assetto Idrogeologico* contenuta nello Studio geologico (TAV. SG 06), si fa presente che la stessa non riporta correttamente le perimetrazioni delle classi di pericolosità contenute nel vigente *Piano di bacino - Stralcio Riduzione del rischio idraulico* dell'Autorità di bacino del fiume Arno e recepite anche nell'elaborato di quadro conoscitivo del PTC *QC\_IDR\_02 - Piani di assetto Idrogeologico*.

In particolare si rileva che risulta omissivo il perimetro delle aree a pericolosità idraulica molto elevata PI.4 riferite al fiume Arno e pertanto si invita l'amministrazione comunale a verificare tale omissione e a controllare che anche le relative perimetrazioni riportate nella *Carta della pericolosità idraulica* dello Studio geologico (TAV. SG 08) del RU adottato, tengano conto della classe 4 di pericolosità definita nel Piano di bacino.

A tale riguardo, inoltre, si osserva che l'area di trasformazione denominata *PU7 - Polo sportivo di Poggio alla Malva* (UTOE 3), che prevede la formazione di un nuovo polo sportivo mediante integrazione dell'impianto esistente (campo di calcio) e riorganizzazione della viabilità di accesso e dei parcheggi, ricade in un ambito che il *Piano di bacino - Stralcio Riduzione del rischio idraulico* dell'Autorità di bacino del fiume Arno identifica come a pericolosità idraulica molto elevata PI4 e che il PTC provinciale, nella tavola di quadro conoscitivo *QC\_IDR\_01*, classifica come *Area soggetta ad inondazioni ricorrenti ed eccezionali*.

**Per le ragioni suddette si invita l'amministrazione comunale a valutare l'opportunità di confermare tale previsione, in considerazione sia delle problematiche idrauliche legate all'area in questione, sia delle opere di messa in sicurezza che la sua attuazione richiederebbe in ottemperanza alle Norme tecniche di attuazione del PAI.**

Il Direttore dell'Area  
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo  
(Arch. Carla Chiodini)

(NS)